



REGOLAMENTO GENERALE DELLE STRUTTURE

Politecnico di Bari

| | |
|--|-----------------------------------|
| Decreto di emanazione | D.R. n. 650 del 11/09/1997 |
| Decreto di aggiornamento | D.R. n. 3 del 04/01/2007 |
| Decreto di ultimo aggiornamento | D.R. n. 261 del 20/07/2011 |



POLITECNICO DI BARI

D.R. n. 261

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 801 del 29.10.1996 e s.m.i.;
- VISTA la Legge del 23 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO il *Regolamento Generale delle Strutture* del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n.482 del 08.09.2003 e successivamente modificato con D.R. n. 3 del 04/01/2007;
- VISTA la delibera del 10/06/2011 con cui il Senato Accademico ha approvato la modifica degli artt. 2 e 4 del capo V del predetto *Regolamento Generale delle Strutture*;
- VISTA la delibera del 10/06/2011 con cui il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alle modifiche al medesimo *Regolamento Generale delle Strutture*;
- RAVVISATA l'opportunità e l'urgenza di dare attuazione alle modifiche regolamentari in oggetto, rendendole di pronta conoscibilità

DECRETA

Art.1

L'art.2 capo V del vigente Regolamento Generale delle Strutture del Politecnico di Bari si intende così modificato:

1. *La costituzione di nuovi Dipartimenti o la modifica di Dipartimenti esistenti sono deliberati, su proposta motivata degli organi interessati o di docenti in numero non inferiore a quarantacinque, dal Senato Accademico.*
2. *Ogni proposta di costituzione o di modifica deve contenere il progetto scientifico che ne sta alla base, l'indicazione delle risorse culturali disponibili e una previsione minimale di fabbisogno di spazi, di personale e di attrezzature.*
- 2 bis *La denominazione deve rappresentare in modo chiaro, ancorché sintetico, le finalità del Dipartimento anche alla luce delle nuove competenze didattiche previste dalle Legge n. 240/2010.*
3. *Dopo aver sentito il Collegio dei direttori di Dipartimento e, per quanto concerne il fabbisogno di spazi, di personale e di attrezzature, su parere vincolante del Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico delibera la istituzione o la modifica, tenendone presente l'incidenza sulla organizzazione scientifica e didattica del Politecnico.*
4. *In fase di costituzione le afferenze dei docenti al Dipartimento sono deliberate dal Senato Accademico sentito il Collegio dei direttori di Dipartimento. L'attivazione del nuovo Dipartimento è deliberata dal Senato Accademico se ad esso abbiano aderito almeno quarantacinque.*
5. *Qualora nessun afferente al Dipartimento possa ricoprire la carica di Direttore, tali funzioni vengono assunte dal decano dei professori di ruolo.*

6. *La disattivazione di un Dipartimento si ha quando il numero dei docenti afferenti risulti inferiore a trentacinque. I docenti interessati sono tenuti ad afferire ad altro Dipartimento esistente nel Politecnico. Ad essi si applicano le procedure previste per la prima afferenza.*
7. *Le variazioni dell'assetto dipartimentale hanno effetto dal 1° gennaio successivo alla nuova strutturazione.*

Art. 2

L'art. 4 capo V del vigente Regolamento Generale delle Strutture del Politecnico di Bari si intende così modificato:

1. *Ogni docente in servizio al Politecnico deve afferire ad un solo Dipartimento. E' fatta salva la libertà di ognuno di afferire al Dipartimento che preferisce purché i suoi interessi scientifici ed il settore scientifico-disciplinare a cui appartiene siano coerenti con le tematiche scientifiche proprie del Dipartimento.*
2. *Per prima afferenza, ai sensi dell'art. 31, comma 6° dello Statuto, si intende quella formalizzata dai docenti che assumono servizio presso il Politecnico o che variano il proprio stato giuridico. Le prime afferenze vengono deliberate con effetto immediato dal Senato Accademico, acquisito il parere del Dipartimento interessato. Nel caso in cui il Senato Accademico non riscontri la coerenza con le tematiche scientifiche proprie del Dipartimento, delibera con le modalità al punto 2.4.4.*
3. *L'opzione di afferenza deve, comunque, essere presentata entro un mese dalla effettiva presa di servizio. I docenti possono presentare opzione, sotto condizione, dopo la delibera di chiamata del Consiglio di Facoltà per i professori e, dopo l'approvazione degli atti del concorso per i ricercatori.*
4. *Qualora, trascorso un mese dalla data di presa di servizio, il docente non abbia presentato opzione di afferenza ad un Dipartimento, il Senato Accademico delibera l'afferenza, acquisiti i pareri del Collegio dei direttori di Dipartimento e del Dipartimento individuato nello spirito del comma 1 del presente articolo. La delibera ha effetto immediato.*
5. *Le richieste di trasferimento di afferenza da un Dipartimento ad un altro possono essere presentate entro il mese di ottobre. Il Senato Accademico, su parere conforme del Dipartimento di destinazione, delibera in merito. I trasferimenti hanno effetto dal 1° dicembre successivo*

Art.3

Il Regolamento di cui trattasi, come sopra modificato, viene allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Bari, 20 luglio 2011

IL RETTORE

f.to Prof. Ing. Nicola COSTANTINO

«REGOLAMENTO GENERALE DELLE STRUTTURE» (ex artt. 11 e 12 dello Statuto)

CAPO 1 STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 1 Articolazione

1. Le strutture preposte alla organizzazione della didattica nel Politecnico sono così articolate:

1. Facoltà
2. Corso Unitario di Classe
3. Dottorato di Ricerca
4. Scuola di Specializzazione
5. Master

Art. 2 Istituzione e ristrutturazione delle Facoltà

1 Le proposte di istituzione di nuove Facoltà o di ristrutturazione di Facoltà esistenti sono deliberate dal Senato Accademico anche su proposta di Facoltà o di Dipartimenti sulla base di una relazione del Nucleo di Valutazione interno, acquisito il parere del Comitato regionale di coordinamento.

2 Nelle proposte di istituzione di nuove Facoltà o di ristrutturazione deve essere chiaramente indicato il progetto didattico e scientifico che ne sta alla base, le risorse culturali e didattiche disponibili e deve essere previsto il fabbisogno di risorse finanziarie, di spazi e di personale.

3 Per la ristrutturazione di Facoltà esistenti dopo aver acquisito il parere delle Facoltà interessate e sentito il Consiglio di Amministrazione, per quanto di sua competenza, il Senato Accademico delibera in merito alle proposte, tenuti presenti i riflessi didattici e scientifici sull'assetto dell'intero Politecnico.

4 La Facoltà istituita può essere attivata ancorché abbia una dotazione di almeno 50 docenti di ruolo e vi afferiscano almeno 24 docenti di cui almeno il 20% ordinari e il 30% associati.

Art. 3 Consigli Unitari di Classi

1. Attivazione Consigli unitari di Classi.

Presso il Politecnico di Bari, per ogni Facoltà attivata sono istituiti i consigli unitari di classe in relazione ai corsi di laurea e di laurea specialistica attivati all'interno delle rispettive classi. A partire dall'anno accademico 2003-2004 con verifica triennale sono istituiti i seguenti consigli unitari di classe:

1^ Facoltà di Ingegneria

C.U.C. di Ingegneria Civile che ha competenza su tutte le lauree della Classe 8 e le lauree specialistiche delle classi 28/S; 38/S erogate a Bari.

C.U.C. di Ingegneria Edile-Architettura che ha competenza su tutte le lauree della Classe 4 e le lauree specialistiche della Classe 4/S erogate a Bari.

C.U.C. di Ingegneria Industriale che ha competenza su tutte le lauree della Classe 10 e le lauree specialistiche della classe 31/S; 33/S; 34/S; 36/S erogata a Bari

C.U.C. di Ingegneria dell'informazione che ha competenza su tutte le lauree della Classe 9 e le lauree specialistiche della Classe 29/S; 30/S; 32/S; 35/S erogate a Bari.

C.U.C. di Ingegneria che ha competenza su tutte le lauree e lauree specialistiche con sede a Foggia.

2^ Facoltà di Ingegneria

C.U.C. di Ingegneria che ha competenza su tutte le lauree e le lauree specialistiche erogate a Taranto.

Facoltà di Architettura

C.U.C. di Architettura che ha competenza su tutte le lauree della Classe 4 e le lauree specialistiche della Classe 4/S.

C.U.C. di Disegno Industriale che ha competenza su tutte le lauree della Classe 42 e le lauree specialistiche dalla Classe 103/S.

2. Le norme di funzionamento dei C.U.C. sono contenute nel regolamento della Facoltà di appartenenza. Per la validità delle sedute è necessaria in seconda convocazione la presenza di almeno il 25% dei docenti di ruolo che svolgono il loro carico didattico principale nei corsi di studio e almeno il 30% dei componenti. La seconda convocazione si tiene ad almeno 24 ore dalla prima.

Capo 2 DOTTORATO DI RICERCA

Art. 1 Istituzione dei corsi di Dottorato di ricerca

1. Il Rettore del Politecnico di Bari istituisce, con proprio decreto, corsi di Dottorato di ricerca nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari di interesse dei Dipartimenti del Politecnico, su proposta dei Consigli di Dipartimento e/o delle altre strutture di coordinamento della ricerca universitaria.
2. Tali corsi possono essere di due tipi:
 - a) corsi di iniziativa esclusiva del Politecnico di Bari;
 - b) corsi aventi sede amministrativa nel Politecnico di Bari, ma di iniziativa comune fra suoi Dipartimenti e Dipartimenti di altri atenei italiani o stranieri, ovvero altre strutture o istituzioni di eccellenza nel campo della ricerca scientifica.
3. Il Politecnico di Bari può altresì partecipare, tramite appositi consorzi, a corsi di Dottorato di ricerca istituiti presso altre università italiane o straniere.
4. Ogni corso di Dottorato è costituito da un ciclo di attività di almeno tre anni accademici, al termine del quale si consegue il titolo di Dottore di ricerca.
5. Per quanto attiene ai corsi di Dottorato di ricerca aventi sede amministrativa nel Politecnico di Bari, il presente Regolamento definisce le regole per la loro istituzione, attivazione e funzionamento, nonché le regole per l'ammissione a detti corsi e per il conseguimento del titolo finale.
6. Per quanto attiene ai corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa in altro ateneo, il presente Regolamento stabilisce i requisiti per la partecipazione del Politecnico di Bari al consorzio.
7. Il presente Regolamento recepisce quanto stabilito all'art. 28 dello Statuto del Politecnico ed è redatto in conformità del Regolamento in materia di Dottorato di ricerca, emanato con D.M. n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 1999.

Art. 2 Obiettivi formativi e programmi di studio

1. La formazione del Dottore di ricerca, comprensiva di eventuali periodi di studio all'estero e stage e tirocinio presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione.
2. Gli organi accademici determinano gli obiettivi formativi e i programmi di studio per ciascun corso di Dottorato, dandone preventiva pubblicità al fine di assicurare il più ampio confronto nell'ambito della comunità scientifica.
3. I corsi di Dottorato devono prevedere attività didattiche svolte attraverso moduli didattici, seminari di alta qualificazione, organizzati anche in sinergia con le altre iniziative didattiche del Politecnico, e attività di tirocinio. Il complesso di tali attività deve consentire:
 - a) l'acquisizione di opportune conoscenze specialistiche, da conseguire attraverso la frequenza di moduli didattici; tali moduli, valutati in crediti, sono attribuiti per affidamento o supplenza da parte del Collegio dei Docenti di cui all'art. 6, a docenti qualificati, interni od esterni al Collegio stesso, secondo criteri stabiliti dal Collegio medesimo;
 - b) l'acquisizione di specifiche tecniche operative attraverso la frequenza di qualificate strutture produttive e/o di ricerca;
 - c) lo sviluppo di un appropriato progetto di ricerca volto alla acquisizione di risultati originali; tale ricerca costituisce la base per la elaborazione della tesi necessaria al conseguimento del titolo di Dottore di ricerca.
4. I corsi di cui all'art. 1 possono essere attivati anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati di elevata qualificazione culturale e scientifica che conferiscono idonee risorse umane e strumentali.
5. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il programma di studi può essere concordato tra il Politecnico e i predetti soggetti, anche in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 Attivazione dei corsi di Dottorato

1. Ogni anno il Senato Accademico, nella formulazione del programma annuale dell'attività didattica e scientifica, individua i corsi di Dottorato di ricerca da attivare, sulla base delle proposte avanzate dai Consigli di Dipartimento, secondo le modalità previste all'art. 4, verificandone la coerenza con la programmazione formativa del Politecnico, nonché previo esame da parte dei Nuclei di Valutazione della Didattica e della Ricerca sulla sussistenza dei requisiti di idoneità di cui all'art. 5.

2. Gli Organi di Governo, secondo le rispettive competenze,

a) determinano un fondo per il finanziamento dei corsi di Dottorato, comprensivo delle borse e delle spese di funzionamento;

b) determinano i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché l'ammontare delle borse di studio da assegnare agli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca in conformità ai criteri indicati nell'art. 13;

c) destinano, sulla base delle disponibilità finanziarie, le risorse sufficienti per l'istituzione dei nuovi corsi di Dottorato di ricerca e per il rinnovo di quelli esistenti ed individuano il numero delle borse di studio assegnate a ciascun nuovo corso, tenendo conto che il numero minimo di posti messi a concorso per ciascun corso di Dottorato non può essere inferiore a tre e che il numero di borse conferite dal Politecnico, comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, non può essere inferiore alla metà del numero di tali posti.

3. Entro il mese di maggio di ogni anno il Rettore istituisce con proprio decreto i corsi di Dottorato di ricerca dandone tempestiva comunicazione al Ministero che ne cura la diffusione.

Art. 4 Proposta di istituzione

1. I Dipartimenti, singolarmente o congiuntamente, ed anche in cooperazione con strutture scientifiche di altri atenei italiani o stranieri, propongono, con delibera motivata, l'istituzione di corsi di Dottorato di ricerca.

2. Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore scientifico disciplinare o di una aggregazione di più settori.

3. Ciascuna proposta deve contenere:

a) la denominazione completa del titolo che si consegue al termine del ciclo di attività previo superamento dell'esame finale;

b) i temi di ricerca, definiti all'interno dei settori scientifico-disciplinari individuati dal MURST;

c) le finalità e le modalità di svolgimento del corso di Dottorato, con i relativi programmi formativi e le attività didattiche anche articolati in *curricula* paralleli;

d) i requisiti di partecipazione al corso;

e) i tempi e le sedi di addestramento;

f) le strutture utilizzabili;

g) il piano finanziario;

h) le eventuali altre sedi universitarie con cui consorziarsi e il loro apporto nel contesto didattico-organizzativo e finanziario, descritto in una loro lettera d'intenti;

i) gli eventuali soggetti privati o pubblici con cui stipulare convenzioni per l'attivazione dei corsi, che formalizzano il loro interesse e il loro apporto con una lettera di intenti;

j) la composizione del Collegio dei docenti di cui all'art. 6, con un numero di componenti non inferiore a nove (compreso il Coordinatore), corredata di curriculum scientifico degli stessi;

k) l'indicazione del Coordinatore del corso di Dottorato.

4. Nel caso di Dottorato istituito presso altro ateneo, la proposta di adesione al medesimo deve contenere:

a) la denominazione completa del titolo del Dottorato;

b) la determinazione del fondo per il finanziamento del corso di Dottorato, comprensivo delle borse e delle spese di funzionamento;

c) l'importo dei contributi per l'accesso e la frequenza al corso, nonché l'ammontare delle borse di studio da assegnare agli iscritti al corso di Dottorato di ricerca;

d) l'impegno finanziario delle singole sedi consorziate;

e) il tema di ricerca,

f) le strutture scientifiche coinvolte,

- g) le finalità e le modalità di svolgimento dei corsi;
- h) la composizione del Collegio dei docenti;
- i) l'apporto del Politecnico nel contesto didattico-organizzativo e finanziario del corso di Dottorato.

Art. 5 Nuclei di Valutazione e requisiti di idoneità

1. La valutazione dei requisiti, di cui al comma successivo, è effettuata dai Nuclei di Valutazione al momento della individuazione dei corsi da attivare, nonché con periodicità costante fissata dal Senato Accademico, mediante un sistema di valutazione ~~da~~ ~~tenere~~ relativo alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali, al livello di formazione dei dottorandi.

2. Sono requisiti di idoneità dei corsi:

- a) la presenza nel Collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell'area scientifica di riferimento del corso;
- b) la disponibilità di adeguate risorse e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per ~~la~~ ~~attività~~ di studio e di ricerca dei dottorandi;
- c) la qualificazione di ciascun componente del Collegio proposto, che deve risultare dalla documentata produzione scientifica nell'~~ultimo~~ ~~quinquennio~~ nell'~~area~~ di riferimento del corso;
- d) la possibilità di documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;
- e) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso il Politecnico di Bari, altre università, enti pubblici o soggetti privati;
- f) la predisposizione di un sistema di autovalutazione coerente con il sistema di valutazione ~~da~~ ~~tenere~~, di cui al comma 1.

3. Il Rettore invia al Ministero, per la trasmissione all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, una relazione annuale dei Nuclei di Valutazione sui risultati dell'~~attività~~ di valutazione accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico alla relazione stessa.

Tali relazioni sono considerate anche ai fini dell'emanazione dei decreti di cui all'~~articolo~~ 4, comma 3, secondo periodo della legge 3 luglio 1998, n. 210, nonché ai fini dell'~~eventuale~~ disattivazione del corso di Dottorato in caso di mancanza dei requisiti di idoneità.

Art. 6 Collegio dei docenti

1. Nella struttura scientifica presso la quale è stata approvata l'~~istituzione~~ di un corso di Dottorato di ricerca, viene costituito il Collegio dei docenti composto dai docenti previsti nella proposta di cui all'~~art.~~ 4 e presieduto dal Coordinatore. Possono far parte del Collegio dei docenti, in soprannumero, studiosi di chiara fama italiani o stranieri.

2. Durante il corso di Dottorato il Collegio può essere integrato con ulteriori componenti, su motivata deliberazione del Collegio stesso, dandone comunicazione al Senato Accademico.

Con le stesse modalità il Collegio può provvedere alla sostituzione del Coordinatore e/o di un componente, che ne faccia motivata richiesta.

3. Nel caso in cui le borse di studio siano finanziate da Aziende o Enti esterni, il Collegio dei docenti può essere integrato da un esperto qualificato rappresentante dell'~~Azienda~~ o Ente.

4. Il Coordinatore è responsabile dell'~~organizzazione~~ del corso e lo rappresenta nei confronti di tutte le altre autorità accademiche. Per i corsi di Dottorato istituiti dal Politecnico, il Coordinatore è un professore di ruolo di prima fascia, di norma a tempo pieno, dello stesso Politecnico. Un professore non può essere Coordinatore per più di cinque anni consecutivi.

5. Il Collegio provvede a:

- a) proporre il componente della Commissione per ~~la~~ ~~Commissione~~ al corso di Dottorato di ricerca, supplente del Coordinatore;
- b) individuare la rosa di nominativi, da fornire al Rettore, per la composizione della Commissione per ~~la~~ ~~Commissione~~ al corso e della Commissione per ~~l'esame~~ finale di Dottorato;
- c) individuare idonee forme di tutorato utili per uno o più dottorandi ed i relativi tutori, scegliendoli anche fra docenti esterni al Collegio;
- d) valutare annualmente l'attività dei dottorandi con adeguate forme di monitoraggio, anche al fine dell'~~Commissione~~ all'~~anno~~ successivo;
- e) proporre l'esclusione dei dottorandi dal corso ove sussistano le condizioni di cui all'~~art.~~ 10;
- f) individuare il percorso formativo e l'~~argomento~~ della tesi di ricerca di ciascun dottorato;

g) ammettere all'esame finale i dottorandi, dopo aver valutato la tesi di Dottorato, o proporre la revisione di tutta la tesi o di alcune sue parti.

Art. 7 Accesso

1. Il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca è emanato dal Rettore del Politecnico, che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Rettore ne invia tempestivamente comunicazione al MURST per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici.

2. Il bando di concorso comunque deve indicare:

- a) il numero complessivo dei laureati da ammettere al Dottorato di ricerca;
- b) il numero e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi dell'articolo 13;
- c) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi dell'articolo 13;
- d) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione.

3. Possono accedere al Dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. In tal caso possono essere ammessi in soprannumero, che, comunque, non può superare complessivamente il 50% dei posti messi a concorso, arrotondato per difetto, candidati extracomunitari idonei nella graduatoria generale di merito che risultino assegnatari di borsa di studio finanziata a seguito di accordi intergovernativi.

4. Coloro che possiedono un titolo di studio conseguito presso Università straniere che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno . unicamente ai fini della ammissione al Dottorato al quale intendono concorrere . farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al Senato Accademico la dichiarazione di equipollenza in parola. Detti documenti dovranno essere tradotti in italiano o in inglese e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all'estero o straniere in Italia, secondo le norme vigenti in materia per la ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Università italiane.

5. Possono partecipare agli esami di ammissione coloro i quali hanno conseguito o prevedono di conseguire il diploma di laurea entro e non oltre la data di scadenza del bando di concorso.

Art. 8 Prova di ammissione

1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ad ogni corso di Dottorato di ricerca (nel seguito Commissioni del concorso) saranno formate e nominate come indicato nel successivo Articolo. Le prove di esame si svolgeranno presso il Politecnico di Bari, nei locali che verranno indicati dalla Commissione del concorso.

2. L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in un colloquio. Il candidato dovrà inoltre dimostrare la buona conoscenza almeno della lingua inglese. Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica e tecnologica e devono riguardare argomenti che rientrino nella tematica generale del Dottorato. Il tema d'esame della prova scritta, unica per ogni concorso, deve essere sorteggiato fra tre temi proposti dalla Commissione del concorso.

3. Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. È ammesso al colloquio il candidato che supera la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. I risultati della prova scritta sono affissi nell'albo della Facoltà o del Dipartimento presso cui si è svolta la prova, contemporaneamente all'elenco degli ammessi ed al diario delle prove orali.

4. La prova orale verrà sostenuta immediatamente dopo quella scritta, compatibilmente con i tempi necessari alla Commissione di concorso per la correzione degli elaborati scritti e per la stesura dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione di concorso forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco è affisso nel medesimo giorno.

5. Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito degli idonei sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. A parità di

merito prevale il candidato più giovane di età. La graduatoria generale di merito degli idonei è affissa all'albo ufficiale del Politecnico.

6. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di Dottorato. L'accettazione degli aventi diritto deve pervenire al Politecnico di Bari entro e non oltre 15 giorni, a partire dal giorno successivo a quello di affissione della graduatoria all'albo ufficiale del Politecnico, insieme alla documentazione richiesta, indicata nel bando, pena decadenza del diritto stesso. In corrispondenza di eventuali rinunce o di decadenza degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. I candidati subentranti dovranno far pervenire l'accettazione, insieme alla documentazione richiesta indicata nel bando, entro e non oltre 15 giorni a partire dal giorno successivo a quello della notifica. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di Dottorato.

7. Il subentro dopo l'inizio del corso può essere consentito, su parere positivo insindacabile del Collegio dei docenti, entro e non oltre due mesi dall'inizio del corso stesso, con la eventuale erogazione della quota di borsa non ancora utilizzata.

Art. 9 Commissione per l'ammissione al corso di Dottorato di ricerca

1. Il Rettore nomina con proprio decreto la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati. Tale Commissione è così composta:

- a) dal Coordinatore o, in caso di sua indisponibilità, da un componente del Collegio dei docenti, indicato dallo stesso Collegio e designato quale supplente del Coordinatore;
- b) da un docente componente del Collegio dei docenti, scelto tra una rosa di cinque, designati dal Collegio medesimo;
- c) da un docente di altri atenei, italiani o stranieri, appartenente ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il Dottorato di ricerca, non appartenente al Collegio dei docenti, scelto tra una rosa di cinque nominativi indicati dal Collegio.

2. Ad eccezione del Coordinatore, non possono far parte delle Commissioni per l'esame di ammissione ai corsi di Dottorato i docenti che ne abbiano fatto parte nella tornata precedente.

3. Il Collegio dei docenti può indicare, in aggiunta ai componenti sopra indicati, non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo

4. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

5. Le procedure per la nomina delle Commissioni devono essere concluse entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande prevista dal bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

6. La prima seduta della Commissione è convocata dal Coordinatore; in questa occasione la Commissione procede alla nomina del Presidente e del Segretario.

Art. 10 Obblighi e diritti dei dottorandi

1. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di Dottorato e di compiere continuamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo i programmi e le modalità fissati dal Collegio dei docenti.

2. Il Politecnico di Bari provvede alla copertura assicurativa per infortuni di ciascun dottorando per l'intera durata del corso, secondo la normativa prevista per gli studenti iscritti al Politecnico. Il Politecnico garantisce, per lo stesso periodo, la copertura assicurativa per responsabilità civile dei dottorandi.

3. È prevista l'esclusione dal corso di Dottorato di ricerca, con decisione motivata del Collegio dei docenti, in caso di:

- a) giudizio negativo del Collegio dei docenti alla fine dell'anno di frequenza;
- b) assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del Collegio dei docenti;
- c) assenze ingiustificate e prolungate.

4. Qualora il dottorando assuma un rapporto di lavoro con enti pubblici o privati, egli può continuare a frequentare il corso di Dottorato, rispettando obblighi e doveri che questo impone, previa autorizzazione del Collegio dei docenti e nulla osta del datore di lavoro.
5. Ai dottorandi di ricerca può essere affidata, con il consenso dell'interessato e il parere positivo del Collegio dei docenti, una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. Tale attività non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
6. È consentita la sospensione della frequenza dei corsi e dell'erogazione della borsa al dottorando nei casi di maternità o prestazione del servizio militare o grave e documentata malattia.
7. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso, non viene erogata la borsa di studio raggugliata al periodo di sospensione.
8. In caso di sospensione di durata superiore ai quattro mesi il dottorando è assegnato dall'ufficio al corso successivo.

Art. 11 Esame finale e conseguimento del titolo

1. Il titolo di Dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che può essere ripetuto una sola volta.
2. L'esame finale ha luogo in un'unica sessione al termine del corso di Dottorato di ricerca e consiste in una presentazione del proprio lavoro di tesi di dottorato effettuata dal candidato di fronte alla Commissione per l'esame finale, di cui all'articolo successivo.
3. Il Collegio dei docenti ammette all'esame finale i dottorandi, dopo aver valutato la tesi di dottorato, e predispone, entro 30 giorni dalla fine del corso di Dottorato, la propria valutazione dell'attività complessivamente svolta da ciascun dottorando.
4. La tesi finale può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
5. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, può ammettere il candidato all'esame finale, in deroga ai termini fissati, nella sessione finale del corso successivo e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.
6. Il dottorando che non supera l'esame, può ripeterlo una sola volta, secondo le modalità di cui al comma precedente, senza alcun onere per il Politecnico.
7. Ciascun candidato dovrà presentare la domanda di ammissione all'esame finale entro l'ultimo giorno del mese che precede la fine del corso di Dottorato e dovrà recapitare al Politecnico otto copie della tesi di dottorato entro il cinquantunesimo giorno successivo alla fine del corso di Dottorato.
8. Il Politecnico assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.
9. Il titolo è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, il Politecnico cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze, nonché presso la Biblioteca centrale di una delle Facoltà del Politecnico e presso il Dipartimento sede del corso di Dottorato.
10. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

Art. 12 Commissione per l'esame finale di Dottorato di ricerca

1. Il Rettore nomina con proprio decreto la Commissione per l'esame finale di Dottorato. Tale Commissione è composta da tre docenti, scelti tra una rosa di nove nominativi designati dal Collegio dei Docenti, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il Dottorato di ricerca e non appartenenti al Collegio dei docenti, individuati come viene indicato nei commi seguenti. Almeno due componenti devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al Dottorato. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.
2. Il Collegio dei docenti del Dottorato designa i nove docenti sulla base delle competenze scientifiche specifiche sugli argomenti delle tesi dei dottorandi iscritti al terzo anno di corso e afferenti ai settori scientifico-disciplinari dei relativi curricula. Il Collegio dei docenti propone, tramite

il Coordinatore, i nominativi dei nove docenti entro l'ultimo giorno del mese che precede la fine del corso di Dottorato.

3. Sulla base del lavoro di tesi, precedentemente analizzato e valutato dai componenti la Commissione, questa redigerà un verbale comprensivo del giudizio circostanziato sulla tesi presentata dal candidato e sul colloquio. Le proposte di rilascio del titolo sono assunte a maggioranza.

4. Il Rettore nomina la Commissione esaminatrice entro il sessantesimo giorno successivo alla fine del corso di Dottorato.

5. La Commissione deve completare, pena decadenza, i propri lavori entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

Art. 13 Borse e contributi

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, definisce i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di Dottorato di ricerca, nonché l'entità delle borse di studio in conformità ai seguenti criteri:

a) i contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) l'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni;

c) i dottorandi titolari di borse di studio conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210 sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;

d) gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emissione del bando, anche in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni;

e) la durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso;

f) la cadenza di pagamento della borsa di studio è non superiore al bimestre;

g) l'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50 per cento; tali periodi non possono in alcun caso superare la metà della durata dell'intero corso di Dottorato.

2. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto di cui alla lettera a) del comma 1.

3. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di Dottorato di ricerca non può chiedere di fruirne una seconda volta, anche se per titolo diverso.

Capo 3: SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 1 Attivazione

1 Le Scuole di Specializzazione sono istituite tra quelle previste dalla Legge, con decreto rettorale, su proposta delle Facoltà e dei Dipartimenti interessati su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, per quanto di propria competenza.

2 Le proposte devono contenere il progetto didattico, articolato in insegnamenti, la durata del ciclo, le modalità di ammissione, la possibilità di eventuale sostituzione di uno o più insegnamenti con periodo di praticantato presso strutture convenzionate.

3 Gli insegnamenti sono annualmente affidati ai docenti dal Consiglio della Scuola.

4 Gli organi della Scuola di Specializzazione sono:

a) Il Consiglio,

b) Il Direttore.

5 Il Consiglio è composto da tutti i docenti che hanno un insegnamento nella scuola e dai rappresentanti degli specializzandi, uno per ciascun degli anni di Corso.

I compiti del Consiglio sono, ove applicabili, gli stessi del Consiglio Unitario di Classe, con l'eccezione dei punti g) ed i) del comma 3 dell'art. 28 dello Statuto. Il Consiglio ha durata triennale.

6 Il Direttore della Scuola è eletto al proprio interno dal Consiglio e dura in carica tre anni.

7 Il Politecnico, unitamente ad altre Università, può costituire Scuole di specializzazione interuniversitarie che saranno articolate e regolate da apposite convenzioni.

CAPO 4: MASTER

Art. 1 Attivazione

1. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Ateneo può attivare Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari.

2. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per accedere ai Master di primo livello è necessario aver conseguito la laurea. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la laurea specialistica.

3. Per conseguire il Master Universitario lo studente deve aver acquisiti almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica. La durata minima dei Corsi di Master universitario è di un anno.

4. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui, in base alla adeguata strumentazione di rilevazione attivata dall'Ateneo, è stato possibile individuare l'esistenza reale in ambito nazionale ed internazionale. A tale scopo l'impostazione degli Ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.

Art. 2 Istituzione

1. L'Ateneo può istituire, su proposta di uno o più Dipartimenti, anche in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Corsi di Master congiunti (ossia interuniversitari) di primo e di secondo livello.

2. I Corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.

3. Le attività di Master si svolgono nei Dipartimenti.

Art. 3 Gestione

1. L'Ateneo, attraverso le sue articolazioni, gestisce direttamente i master.

Art. 4 Organi

1. Sono organi dei master:

- il Coordinatore;
- il Consiglio Scientifico.

2. Il Coordinatore, che ha la responsabilità della gestione, è eletto dal Consiglio Scientifico tra i suoi componenti, nell'ambito dei professori di ruolo.

3. Il Consiglio scientifico è nominato dal Senato Accademico. Di esso fanno comunque parte docenti di ruolo che dichiarano di svolgere parte della loro attività didattica nel master.

4. Il Consiglio Scientifico predispone e attua il piano didattico ed è responsabile della qualità scientifica e didattica del master.

Art. 5 Retribuzione dei docenti

1. I docenti e ricercatori di ruolo che svolgono attività didattica nei master sono retribuiti con compenso orario da definirsi da parte del Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.

Art. 6 Docenti esterni

1. Possono altresì svolgere attività didattica nei master, in base a convenzioni stipulate con enti esterni ovvero per contratto, esperti di alta e documentata qualificazione in materie ricomprese nel piano didattico, individuati dal Consiglio Scientifico che provvederà a fissarne il compenso.

Art. 7 Ammissione ai Master

1. L'ammissione ai master è subordinata al superamento di una o più prove le cui modalità saranno fissate dal Consiglio Scientifico.

2. Il bando di concorso dovrà contenere le modalità di svolgimento della prova, gli eventuali titoli valutabili, il numero minimo e massimo dei partecipanti e il contributo che ogni studente dovrà versare per l'iscrizione.

3. Detto contributo non potrà essere inferiore a " . 1.500,00.

4. La quota di partecipazione al concorso è stabilita in " . 25,00.

Art. 8 Finanziamento dei Master

1. I Master si autofinanziano con le quote di iscrizione, così come previsto dal successivo articolo; potranno fruire, inoltre, di contributi eventuali dall'Ateneo, delle strutture partecipanti o di enti e società pubbliche o private.

Art. 9 Quota di gestione

1. Qualora il master sia gestito dall'Ateneo, una percentuale dei contributi versati dagli iscritti (da determinarsi da parte del Consiglio di Amministrazione anche in ragione del settore disciplinare) dovrà essere devoluto alla struttura che lo gestisce.

Art. 10 Master in convenzione con Università straniere

1. I master in convenzione con università straniere hanno le seguenti caratteristiche :

a) a) devono essere attivati di concerto con Università e istituzioni straniere, per mezzo di un accordo quadro in forma di convenzione tra le università e di un addendum all'accordo (tra i direttori di struttura), che definisce lo sviluppo del piano didattico e le corrispondenze tra gli insegnamenti;

l'accordo deve prevedere l'esenzione dal pagamento del contributo per la frequenza dei corsi nell'università partner;

b) b) laddove il master si svolga nelle sedi delle università consorziate, una percentuale minima di crediti pari a 30% (almeno 18 crediti) deve essere acquisita all'estero;

c) c) il titolo di studio deve essere rilasciato, sotto forma di titolo congiunto o di doppio titolo, da tutte le università partner ed avere valore nei rispettivi paesi;

d) d) il Consiglio Scientifico deve essere costituito da docenti appartenenti a tutte le università partner.

Art. 11 Master con accreditamento del titolo in paesi stranieri

1. E' prevista la possibilità di istituire master in collaborazione con università straniere che abbiano un curriculum equivalente e titolo riconosciuto in tutti i paesi delle università partner, senza l'obbligatorietà di acquisizione di titoli all'estero.

Art. 12 Attività didattiche non onerose affidate a docenti interni

1. Le attività didattiche non onerose affidate a docenti interni sono considerate tra i compiti istituzionali e sono valutate ai fini della definizione del carico didattico.

Art. 13 Valutazione attività dei Master

1. Le attività dei Master saranno sottoposte alla valutazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo e portate a conoscenza degli Organi di Governo.

Art. 14 Norma transitoria

1. Per gli a. a. 2001/2002 e 2002/2003 possono venire attivati solo master di II° livello riservati a studenti già in possesso del titolo di laurea (vecchio ordinamento).

CAPO 5: STRUTTURE DI RICERCA

Art. 1 Articolazione

1. Le strutture preposte alla organizzazione della ricerca, secondo il vigente Statuto, sono:
 1. Dipartimenti
 2. Dipartimenti interuniversitari e Centri interuniversitari di ricerca

Art. 2 Attivazione, disattivazione e variazione dei Dipartimenti

1. La costituzione di nuovi Dipartimenti o la modifica di Dipartimenti esistenti sono deliberati, su proposta motivata degli organi interessati o di docenti in numero non inferiore a quarantacinque, dal Senato Accademico.
2. Ogni proposta di costituzione o di modifica deve contenere il progetto scientifico che ne sta alla base, l'indicazione delle risorse culturali disponibili e una previsione minimale di fabbisogno di spazi, di personale e di attrezzature.
- 2 bis La denominazione deve rappresentare in modo chiaro, ancorché sintetico, le finalità del Dipartimento anche alla luce delle nuove competenze didattiche previste dalle Legge n. 240/2010.
3. Dopo aver sentito il Collegio dei direttori di Dipartimento e, per quanto concerne il fabbisogno di spazi, di personale e di attrezzature, su parere vincolante del Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico delibera la istituzione o la modifica, tenendone presente l'incidenza sulla organizzazione scientifica e didattica del Politecnico.
4. In fase di costituzione le afferenze dei docenti al Dipartimento sono deliberate dal Senato Accademico sentito il Collegio dei direttori di Dipartimento. L'attivazione del nuovo Dipartimento è deliberata dal Senato Accademico se ad esso abbiano afferito almeno quarantacinque.
5. Qualora nessun afferente al Dipartimento possa ricoprire la carica di Direttore, tali funzioni vengono assunte dal decano dei professori di ruolo.
6. La disattivazione di un Dipartimento si ha quando il numero dei docenti afferenti risulti inferiore a trentacinque. I docenti interessati sono tenuti ad afferire ad altro Dipartimento esistente nel Politecnico. Ad essi si applicano le procedure previste per la prima afferenza.
7. Le variazioni dell'assetto dipartimentale hanno effetto dal 1° gennaio successivo alla nuova strutturazione.

Art. 3 Sezioni del Dipartimento

- 1 Il Dipartimento può articolarsi, per motivi di carattere scientifico od organizzativo, anche temporaneamente, in sezioni secondo le modalità definite nel regolamento del Dipartimento.
- 2 Le sezioni non hanno autonomia amministrativa e contabile; esse possono avere autonomia organizzativa. Ad esse il Consiglio di Dipartimento può assegnare parte degli spazi e delle attrezzature ed unità del personale tecnico amministrativo del Dipartimento.
- 3 La costituzione delle sezioni è deliberata dal Consiglio di Dipartimento che ne indica i compiti, la durata e i docenti aderenti, fra i quali viene eletto il Coordinatore dell'attività della sezione tra i professori di ruolo. Questi eleggono al loro interno un professore di ruolo quale Coordinatore dell'attività della sezione. Il Direttore del Dipartimento può delegare al Coordinatore alcuni dei propri compiti organizzativi, in particolare quelli previsti alle lettere c), d), e) del comma 4 dell'art. 33 dello Statuto.

Art. 4 Afferenze

1. Ogni docente in servizio al Politecnico deve afferire ad un solo Dipartimento. E' fatta salva la libertà di ognuno di afferire al Dipartimento che preferisce purché i suoi interessi scientifici ed il settore scientifico-disciplinare a cui appartiene siano coerenti con le tematiche scientifiche proprie del Dipartimento.
2. Per prima afferenza, ai sensi dell'art. 31, comma 6° dello Statuto, si intende quella formalizzata dai docenti che assumono servizio presso il Politecnico o che variano il proprio stato giuridico. Le prime afferenze vengono deliberate con effetto immediato dal Senato Accademico, acquisito il parere del Dipartimento interessato. Nel caso in cui il Senato

Accademico non riscontri la coerenza con le tematiche scientifiche proprie del Dipartimento, delibera con le modalità al punto 2.4.4.

3. L'opzione di afferenza deve, comunque, essere presentata entro un mese dalla effettiva presa di servizio. I docenti possono presentare opzione, sotto condizione, dopo la delibera di chiamata del Consiglio di Facoltà per i professori e, dopo l'approvazione degli atti del concorso per i ricercatori.
4. Qualora, trascorso un mese dalla data di presa di servizio, il docente non abbia presentato opzione di afferenza ad un Dipartimento, il Senato Accademico delibera l'afferenza, acquisiti i pareri del Collegio dei direttori di Dipartimento e del Dipartimento individuato nello spirito del comma 1 del presente articolo. La delibera ha effetto immediato.
5. Le richieste di trasferimento di afferenza da un Dipartimento ad un altro possono essere presentate entro il mese di ottobre. Il Senato Accademico, su parere conforme del Dipartimento di destinazione, delibera in merito. I trasferimenti hanno effetto dal 1° dicembre successivo.

Art. 5 Professori a Contratto e Supplenti

Per le esigenze connesse alle loro attività i professori a contratto ed i supplenti, in organico presso altre Università, fanno capo ad un Dipartimento, individuato nello spirito del comma 1 dell'art. 2.4, dal Consiglio di Facoltà nella delibera di affidamento del contratto o della supplenza. Nel regolamento del Dipartimento è disciplinata la loro partecipazione all'attività del Consiglio di Dipartimento con l'esclusione dall'elettorato attivo e passivo degli organi dipartimentali.

Art. 6 Collaboratori esterni

I collaboratori esterni, individuati nel comma 5 dell'art. 7 dello Statuto, partecipano alle attività di ricerca e di supporto alla didattica del Dipartimento cui afferisce il responsabile della ricerca o il titolare dell'insegnamento. Essi possono partecipare alle riunioni del suo Consiglio secondo le modalità previste dal regolamento interno del Dipartimento, con l'esclusione dall'elettorato attivo e passivo degli organi dipartimentali.

Art. 7 Archivio degli Atti del Dipartimento

1 I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento sono redatti in conformità a quanto disposto dall'art. 2.7 del Regolamento generale di ateneo. I verbali sono conservati in una apposita raccolta nell'archivio del Dipartimento.

2 Il Direttore è tenuto ad informare il Consiglio delle delibere assunte dalla Giunta, qualora questa, a norma del comma 4 dell'art. 36 dello Statuto, assuma funzioni deliberanti.

CAPO 6 DIPARTIMENTI E CENTRI DI RICERCA INTERUNIVERSITARI

Art. 1 Attivazione

1 Il Politecnico, unitamente ad altre Università, può costituire Dipartimenti e Centri di ricerca interuniversitari che saranno articolati e regolati da apposite convenzioni.

Queste devono riguardare, tra l'altro, l'articolazione degli organi, le modalità di elezione e funzionamento degli stessi, le loro attribuzioni in materia di gestione amministrativa, finanziaria e contabile.

2 Gli atti istitutivi e le convenzioni sono deliberate dal Senato Accademico, su parere vincolante del Consiglio di Amministrazione per quanto concerne il fabbisogno di spazi, personale ed attrezzature.

3 Le afferenze dei docenti del Politecnico alle strutture interuniversitarie seguono le norme previste per le strutture interne di ricerca.

CAPO 7 STRUTTURE DI SUPPORTO

Art. 1 Presidenza della Facoltà

1 La presidenza, oltre a fornire il supporto all'attività del Preside, con il proprio personale fornisce il supporto organizzativo e gestionale al Consiglio della Facoltà, alla Giunta di Facoltà, ai Consigli

Unitari di Classe, all'Osservatorio della didattica ed alle Commissioni nonché all'organizzazione generale di ogni altra attività didattica di competenza della Facoltà.

2 Le strutture previste sono di norma centri di spesa, disciplinati dalle norme previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Sono invece configurati dal Consiglio di Amministrazione come centri di gestione, qualora questo verifichi la non congruità delle risorse umane e strumentali.

3 Il Consiglio è costituito dal Preside che lo presiede e dai Presidenti di Corso Unitario di Classe in cui si articola la Facoltà nonché dal Vicario del Preside, con voto consultivo e dal responsabile dei servizi amministrativi con funzioni di segretario.

Il Consiglio svolge inoltre le funzioni proprie dell'organo collegiale di un centro di spesa.

4 Il personale e la dotazione finanziaria è assegnata alla presidenza dal Consiglio di amministrazione su indicazione fornitagli dal Senato accademico.

Art. 2 Biblioteca centrale di Facoltà

1 Presso ogni Facoltà è costituita la Biblioteca centrale di Facoltà al fine di rendere disponibile a docenti e studenti documentazione didattica, scientifica e tecnica. Inoltre, salvo il pieno adempimento dei compiti istituzionali, la Biblioteca centrale può fornire prestazioni e servizi, nel settore di sua specifica competenza, anche per l'utenza esterna.

La Biblioteca centrale di Facoltà si configura come Centro di Spesa.

2 Gli organi della Biblioteca centrale sono:

- a) il Consiglio
- b) il Presidente
- c) il Direttore

3 Il Consiglio dura in carica un triennio accademico ed è composto da un docente per ogni Dipartimento o istituto, che fornisce supporto didattico alla Facoltà, e da due studenti della Facoltà, individuati dalla rappresentanza degli studenti in Consiglio di Facoltà. Lo stesso Consiglio, acquisito il parere dei Dipartimenti e degli istituti interessati, propone al Rettore la nomina dei componenti.

4 Il Consiglio approva il Regolamento interno redatto sulla base del Regolamento tipo di cui all'art. 8.2 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Il Regolamento definisce la struttura organizzativa, l'eventuale motivata articolazione in Sezioni ed il campo di autonomia delle stesse, le modalità di funzionamento interno, le norme per l'erogazione dei servizi, le relazioni con altre biblioteche, sia interne che esterne al Politecnico.

5 Il Consiglio programma e definisce le attività della Biblioteca e delle Sezioni, formula il piano di sviluppo pluriennale, la richiesta annuale di dotazione e le altre eventuali richieste di contributi straordinari, approva il piano di attività annuale.

6 Il Presidente è un professore di ruolo della Facoltà, nominato dal Rettore per un triennio, scelto dal Consiglio scientifico. Egli presiede il Consiglio scientifico; designa, altresì, un professore di ruolo della Facoltà che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

7 Il Presidente convoca il Consiglio.

Il Presidente predispose la relazione annuale che illustri le attività svolte sia dal punto di vista didattico-scientifico che economico-finanziario. La relazione, approvata dal Consiglio, viene trasmessa al Consiglio di Facoltà, al Senato Accademico e, unitamente alla richiesta annuale del fondo di dotazione, al Consiglio di Amministrazione.

8 Il Direttore della Biblioteca centrale è un vice dirigente della area delle biblioteche, nominato, per un triennio, dal Direttore Amministrativo, egli partecipa alle sedute del Consiglio scientifico in qualità di segretario verbalizzante.

9 Il Direttore ha la responsabilità della gestione operativa e amministrativa della Biblioteca, secondo le direttive del Presidente e le indicazioni del Consiglio scientifico.

10 Le competenze proprie degli Organi Collegiali di un centro di spesa sono assegnate al Consiglio

Art. 3 Centro di Ateneo

1 Il Centro di Ateneo è prioritariamente deputato a sviluppare, promuovere, integrare e coordinare i servizi di supporto all'attività didattica e scientifica del Politecnico, in specifici settori interessanti più Dipartimenti o Facoltà.

Inoltre, salvo il pieno adempimento dei compiti detti, il Centro può fornire prestazioni e servizi nei settori di sua specifica competenza, anche per l'utenza esterna.

2 Gli organi di gestione del Centro sono:

- a) Il Presidente
- b) Il Consiglio
- c) Il Direttore

Essi durano in carica tre anni e decadono, comunque, alla disattivazione del Centro.

3 Ogni Centro dispone del fondo di dotazione assegnato dal Consiglio di Amministrazione e dei proventi derivanti da prestazioni regolate dal proprio tariffario per l'utenza interna al Politecnico. Inoltre può disporre dei proventi derivanti da prestazioni per utenza esterna, secondo quanto indicato dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Il Consiglio di Amministrazione, con procedura analoga, può assegnare anche contributi straordinari per il potenziamento delle attività.

4 I centri di Ateneo sono Centri di spesa disciplinati dalle norme previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Sono invece configurati dal Consiglio di Amministrazione come centri di gestione, qualora questo verifichi la non congruità delle risorse umane e strumentali.

Art. 4 Costituzione e Rinnovo dei Centri di Ateneo

1 La costituzione avviene su proposta di Facoltà, Dipartimenti o per iniziativa propria del Senato Accademico. La proposta deve indicare:

- a) le finalità del Centro;
- b) le attrezzature necessarie;
- c) i locali presso i quali il Centro prevede di svolgere la propria attività;
- d) la previsione annuale di spesa;
- e) il personale necessario;
- f) la configurazione quale Centro di Spesa o di Gestione;
- g) la durata del Centro.

Analoga proposta deve essere presentata dai Centri esistenti al fine del loro riordino.

2 La costituzione viene deliberata, su parere vincolante del Consiglio di Amministrazione per quanto concerne il fabbisogno di spazi, di personale e di attrezzature, dal Senato Accademico, avendo valutato la proposta nell'ambito del programma di sviluppo triennale del Politecnico. Con analoghi criteri vengono esaminate le proposte di variazione dell'assetto dei Centri ed il loro rinnovo.

3 La costituzione e la variazione dei centri di servizio ha, di norma, effetto dal 1° gennaio successivo alla delibera.

4 Il Centro è rinnovabile su delibera del Senato Accademico, sentite le Facoltà, i Dipartimenti aderenti e il Consiglio di Amministrazione per quanto di propria competenza. La proposta di rinnovo deve essere presentata, almeno sei mesi prima della scadenza, pena la soppressione automatica del Centro stesso, dal Consiglio Scientifico con una relazione in cui è specificato:

- a) l'attività svolta e i risultati conseguiti;
- b) il programma per l'attività futura;
- c) le necessarie risorse di personale, logistiche e finanziarie.

5 Nel caso di mancato rinnovo del Centro, il Consiglio di Amministrazione dispone il riassorbimento e la redistribuzione dei beni e del personale assegnato al Centro.

Art. 5 Consiglio

1 Il Consiglio scientifico è costituito da 5 docenti nominati dal Senato Accademico e da 2 studenti se tra le finalità del Centro è prevista attività didattica, e dal Direttore, con funzioni di segretario verbalizzante. I docenti sono individuati per la loro competenza scientifica alle attività del Centro.

2 Il Consiglio è convocato dal Presidente.

3 Il Consiglio:

- a) esamina ed approva il programma di attività e le relazioni annuali;
- b) esamina ed approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e formula richieste di finanziamento e di personale;

- c) approva il Regolamento interno per disciplinare l'attività e l'utilizzo delle attrezzature, definendo le procedure di erogazione dei servizi e le modalità di accesso agli stessi;
- d) definisce il tariffario delle prestazioni per l'utenza interna al Politecnico;
- e) propone i tariffari dell'attività per l'utenza esterna, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

Il consiglio svolge le funzioni proprie dell'organo collegiale di un Centro di spesa.

Art. 6 Presidente del Consiglio

1 Il Presidente del Consiglio scientifico è eletto dal/o stesso Consiglio al suo interno .

Il Presidente designa un professore, appartenente al Consiglio, destinato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

2 Il Presidente del Consiglio:

- a) rappresenta il Centro e ne cura lo sviluppo;
- b) ha la responsabilità della gestione dei fondi secondo le norme del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- c) è consegnatario dei beni assegnati al Centro;
- d) predispose le relazioni sull'attività del Centro ed i programmi futuri, nonché la proposta di rinnovo del centro e la trasmette al Senato Accademico;
- e) è responsabile della corretta e tempestiva esecuzione delle delibere del Consiglio scientifico.

Art. 7 Direttore

1 Il Direttore è nominato per un triennio dal Direttore Amministrativo tra il personale almeno di qualifica D, e può essere confermato.

2 Il Direttore ha la responsabilità di gestione operativa del Centro, secondo le direttive del Presidente e le indicazioni del Consiglio.

Art. 8 Centri di Servizio Interuniversitari

1 Il Politecnico, unitamente ad altre Università può costituire Centri di Servizio Interuniversitari che sono regolati da apposite convenzioni.

2 Gli atti istitutivi e le convenzioni sono deliberati dal Senato Accademico, su parere vincolante del Consiglio di Amministrazione per quanto concerne il fabbisogno di spazi, personale ed attrezzature.

CAPO 8. NORME FINALI

1 Tutti i componenti eletti a norma del presente Regolamento vengono nominati dal Rettore secondo quanto previsto dall'art. 66 comma 4 dello Statuto.

2 I regolamenti interni delle strutture di cui al presente regolamento vengono approvati dall'organo competente, sentito il Senato Accademico ed emanati dal Rettore ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett. b) e 17 comma 1 lett. f) dello Statuto.

3 A norma dello Statuto le strutture previste nel presente Regolamento devono dotarsi di propri regolamenti.

4 Tutti i mandati relativi alle nomine previste nel presente Regolamento hanno scadenza in coincidenza con la tornata elettorale generale ex art. 70 co. 10 dello Statuto, immediatamente successiva. »»

